

(N. 1463)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENZA, NESPOLO, BERLINGUER,
CANETTI, CHIARANTE, ARGAN, MASCAGNI e PUPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1985

Sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, aumento degli organici (docenti e non docenti), nuove modalità concorsuali, provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di offrire uno sbocco positivo e programmato alla situazione di difficoltà, caratterizzata da nuove tensioni, contraddizioni e ingiustizie, che si sono accentuate in ordine alla sistemazione del personale docente e non docente delle scuole statali, materna, elementare, media e secondaria superiore, dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984.

Ciò che i Gruppi parlamentari comunisti avevano previsto, denunciando in particolare i limiti della legge n. 326 del 16 luglio 1984 e motivando il proprio voto contrario, si è puntualmente verificato.

Difatti, in conseguenza del blocco degli organici in applicazione della legge n. 270 del 1982, decine di migliaia di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento non

hanno potuto entrare in ruolo per mancanza di posti (soprattutto nell'Italia meridionale). Per lo stesso motivo (e per il rifiuto della maggioranza di governo di accogliere la proposta comunista di istituire, per i docenti della legge n. 326 e per gli idonei ai concorsi, una graduatoria nazionale accanto a quelle provinciali), altre decine di migliaia di docenti — che hanno superato le prove di concorso indette dopo il 1982 e che sono stati inseriti in una graduatoria di merito con punteggio di almeno 7/10 — non hanno visto soddisfatta l'aspettativa di una nomina in ruolo.

Per converso, proprio l'assenza di una graduatoria nazionale ha determinato nuovi squilibri nella distribuzione degli organici tra Nord e Sud. In diverse province del Nord, dove alcune graduatorie di vincitori di concorso risultarono esaurite, sono state

nominate — di necessità — diecine di migliaia di supplenti annuali (49 mila circa solo nel 1984). Questi — insieme ai docenti del 1981-82 non ancora abilitati o nominati dai presidi su posti liberi e con autorizzazione dei provveditori e ingiustamente esclusi dalla legge n. 326, ed a quelli del 1982-83 e 1983-84 — costituiscono una nuova, imponente fascia di lavoratori precari o emarginati della scuola.

Inoltre, per quanto attiene al personale non docente, numerosi segretari supplenti annuali con nomina del provveditore temono di perdere il posto in seguito all'attivazione dei concorsi riservati riguardanti i passaggi di carriera (da ausiliario ad applicato; da applicato a segretario), indetti in applicazione della legge n. 312 del 1980. In pari tempo, migliaia di lavoratori esecutivi ed ausiliari vedono oscurarsi le prospettive di immissione in ruolo (con le graduatorie previste dai decreti delegati per coloro che hanno svolto due anni di servizio), a causa — anche qui — del blocco degli organici.

Il problema del precariato nella scuola rimane dunque un problema aperto e drammatico, per la cui soluzione s'impone una svolta della politica scolastica nazionale e degli indirizzi di governo in materia di programmazione democratica dello sviluppo. Le misure assistenzialistiche, invocate da qualche parte, non servono se non a gettare « fumo negli occhi ». I docenti idonei e precari della scuola esigono fatti e non parole, soluzioni giuste che riconoscano e valorizzino la loro professionalità e il loro apporto di idee e di lavoro al servizio scolastico pubblico. Alla crisi attuale si è arrivati per una carenza grave di programmazione e di governo della scuola da parte dell'amministrazione scolastica, specie in materia di reclutamento dei docenti (concorsi sospesi per 10 anni; incapacità o non volontà di utilizzare in modo corretto e produttivo strumenti come le dotazioni organiche aggiuntive, per cui esse sono assenti in alcune provincie e supergonfiate in altre; lentezza e arretratezza qualitativa dell'attuale sistema concorsuale, ecc.). Si tratta di responsabilità politiche gravi dei Governi che si sono succeduti fino ad oggi.

Nella consapevolezza di questi dati di fondo, i senatori del Partito comunista italiano ripropongono — in un disegno strategico di sviluppo complessivo e di qualificazione del sistema scolastico pubblico — la necessità di interventi fondati su una corretta ed equilibrata applicazione delle leggi in vigore e su nuove misure legislative e di politica scolastica volte a programmare e definire una linea unitaria e coerente di reclutamento e formazione del personale docente e degli ausiliari, tecnici ed amministrativi della scuola.

In concreto, il presente disegno di legge pone precisi ed essenziali obiettivi, con al primo posto quello del superamento del blocco degli organici, instaurato con l'articolo 12, comma settimo, della legge n. 270 del 1982 e con i vincoli di bilancio posti dalla legge finanziaria.

È vero che i tassi di crescita occupazionale nella scuola hanno subito un drastico ridimensionamento nel corso della prima metà degli anni '80, ma questo non significa che non esistano margini di incremento dell'occupazione scolastica.

Al riguardo non mancano prospettive positive se lo Stato democratico si impegna a soddisfare le nuove domande di formazione e di cultura che vengono da una società in trasformazione e dall'evoluzione tecnico-scientifica in atto. Non solo alla scuola, fino al livello della secondaria superiore, vengono richiesti nuovi contributi ma anche all'università, che è chiamata a fornire una più ricca e articolata gamma di titoli per un mondo produttivo che ha bisogno di nuovi profili professionali e per una società che ha bisogno di uomini più colti e più preparati per governare i cambiamenti.

La scuola può « tirare » anche dal punto di vista occupazionale, al di là di quanto possono offrire il *turn-over* e i pensionamenti anticipati, su una linea di qualificazione e non di dilatazione indiscriminata.

A tal fine, il disegno di legge dei senatori del Partito comunista italiano indica interventi e misure concrete — da inserire in un programma triennale del Ministero della pubblica istruzione — che riguardano: la generalizzazione della scolarizzazione nella scuola materna statale (ancora sotto il 48

per cento); l'elevamento a 10 anni dell'obbligo scolastico, approvato dal Senato in sede di riforma della scuola secondaria superiore; il prolungamento del tempo scolastico, in relazione in particolare all'attuazione dei nuovi programmi della scuola elementare; l'educazione degli adulti; un più largo impiego della sperimentazione e dell'innovazione; progetti speciali per interventi « mirati » nelle aree critiche del sistema scolastico nazionale (Napoli, il Mezzogiorno); il ripristino del limite di 25 alunni per classe; il rispetto delle disposizioni di legge riguardanti i posti di sostegno per i portatori di *handicaps* e la composizione delle classi, in cui questi sono presenti; la piena, razionale ed equilibrata utilizzazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

Si pone, inoltre, per il personale non docente, il problema del recupero: *a*) dei 1.100 posti di ausiliario che il Ministero della pubblica istruzione ha illegittimamente abolito con il passaggio dal doposcuola al tempo prolungato nella scuola media; *b*) dei 1.200 posti di applicato di segreteria lasciati vacanti da altrettanti lavoratori impiegati nei provveditorati e che non sono stati messi in concorso.

Nel presente disegno di legge si prospetta, infine, una riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso anche da altre amministrazioni statali, regionali e degli enti locali per « servizi scolastici e culturali ».

È dunque in un quadro di scelte e di interventi di sviluppo che si propone una serie di misure articolate da attuare nella fase transitoria (intercorrente fra i concorsi espletati e in via di espletamento ed il nuovo sistema concorsuale, con il quale il reclutamento va « a regime »), in cui viene aperta la strada all'immissione in ruolo del personale docente e non docente, che non è stato sistemato con le leggi n. 270 e n. 326. Ad esso si garantisce il massimo possibile di opportunità, senza peraltro sottrarre il giusto spazio ai giovani neo-diplomati e neo-laureati, i quali intendano accedere al lavoro scolastico tramite l'istituto del concorso, che l'articolo 97 della Costituzione stabili-

sce come forma necessaria di reclutamento di tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. Non c'è bisogno, per ragioni di brevità, di illustrare in sede di relazione ogni singolo provvedimento, che viene chiaramente specificato nell'articolato del presente disegno di legge, suddiviso nei seguenti titoli:

- 1) sviluppo del servizio scolastico pubblico e aumento degli organici;
- 2) nuove modalità per la fruizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e modifica di alcune prove concorsuali;
- 3) graduatorie nazionali;
- 4) disposizioni transitorie per il personale docente;
- 5) disposizioni transitorie per il personale non docente;
- 6) norma finanziaria.

Importa, piuttosto, sottolineare la novità e l'importanza delle proposte che riguardano i meccanismi concorsuali. Non si pretende di tracciare una riforma organica, per la quale occorre uno specifico strumento legislativo. Ma non si può neppure ignorare il clima di sfiducia che si è venuto creando attorno a questo istituto, a causa di serie carenze che riguardano: i ritardi e la casualità delle nomine (che favoriscono decisioni discrezionali e di parte); le difformità, a volte clamorose, circa i criteri di valutazione e i risultati delle diverse commissioni d'esame; l'inadeguatezza delle forme e dei contenuti delle prove, spesso nozionistiche e retoriche, e quindi non funzionali all'obiettivo specifico del concorso.

Si tratta, del resto, di rilievi critici che corrispondono a quelli formulati dal « Rapporto Giannini », purtroppo rimasto nei cassetti dei Governi.

Per questo, il disegno di legge dei senatori del Partito comunista italiano intende anticipare, con alcune norme, una riforma organica del sistema concorsuale, che dovrebbe comprendere anche una fase di accertamento di pre-requisiti.

Nella proposta comunista, in sintesi, si propone: la creazione di un « albo » per i

commissari, a cui si accede per concorso; l'introduzione, per alcune classi di concorso, di prove diverse da quelle tradizionali, come i « test »; la pubblicità dello svolgimento delle prove orali e il diritto dei concorrenti alla visione dei propri elaborati e dei relativi giudizi; la organizzazione di seminari per i presidenti e i commissari, al fine di garantire la omogeneità dei criteri di valutazione; una nuova ripartizione dei punteggi per le diverse prove d'esame e i titoli di idoneità conseguiti in precedenti concorsi, di servizio e culturali; la rivalutazione dei predetti titoli rispetto a quanto previsto nell'articolo 2 della legge n. 270 del 1982.

Onorevoli senatori, i colleghi del Partito comunista italiano — come si evince dal presente disegno di legge — nell'affrontare

il grave problema del lavoro precario nella scuola, causa di tanti disagi e sofferenze umane e di malessere nella scuola italiana, hanno evitato ogni logica assistenzialistica e corporativa.

Hanno voluto cogliere, invece, l'occasione per rimettere a fuoco — ispirandosi coerentemente ad una linea di riforma — i problemi di fondo della scuola italiana e della sua centralità nella modernizzazione e nello sviluppo complessivo della società italiana.

Ci auguriamo che anche le altre forze democratiche e riformatrici, presenti nel Parlamento e nel Paese, vogliano muoversi nella medesima direzione, con tempestività e decisione, nell'interesse generale della scuola italiana e del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
PUBBLICO E AUMENTO DEGLI ORGANICI

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1986-87, le dotazioni organiche dei ruoli provinciali delle scuole materne, elementari e medie e dei ruoli nazionali degli istituti di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché le dotazioni organiche aggiuntive, di cui agli articoli 13, 14 e 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vanno adeguate — sulla base dei criteri di programmazione indicati nel successivo articolo 2 — alle esigenze di sviluppo del servizio scolastico, le quali comportano:

a) l'istituzione — nella prospettiva di una generalizzazione del servizio — di un numero di sezioni di scuola materna statale in grado di soddisfare le domande presentate dai comuni, entro il 31 marzo di ogni anno;

b) il prolungamento del tempo scolastico nelle scuole elementari, che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e per la anticipazione dei nuovi programmi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dell'istruzione elementare, necessaria per l'attuazione dei programmi stessi;

c) l'istituzione del tempo prolungato nelle scuole medie, in misura tale da dar corso alle domande presentate;

d) l'istituzione di nuove classi e corsi sperimentali nella scuola secondaria superiore, sulla base dei progetti di sperimentazione e innovazione di ordinamenti e strutture previsti dagli articoli 3 e seguenti del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nella prospettiva della riforma e del contestuale prolungamento a 10 anni dell'obbligo scolastico;

e) l'istituzione di nuovi corsi per l'istruzione degli adulti, sulla base delle richieste concernenti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore;

f) la piena attuazione delle disposizioni degli articoli 12 e 14, sesto comma, della legge n. 270 del 1982, relativi all'istituzione di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, e la istituzione — in tutte le province — di nuovi corsi pubblici di formazione in servizio per il sostegno ai portatori di *handicaps*, promossi e organizzati dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) ed aperti ai docenti di ruolo e non di ruolo, che ne facciano richiesta.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1985, presenta al Parlamento una relazione contenente il programma di attuazione, per il triennio 1986-1989, di nuove sezioni di scuola materna statale, di nuove classi a tempo prolungato nelle scuole elementari e medie, sperimentali nella scuola secondaria e superiore, di istruzione degli adulti nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore. Nel programma d'attuazione vanno determinate le priorità e definiti i piani speciali di intervento per le regioni e le provincie, dove maggiori risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti, in particolare, i tassi di analfabetismo, di evasione e di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza, nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

Art. 3.

Al sesto comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è soppresso il periodo: « La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi

agli alunni portatori di *handicaps*, non può comportare in ciascuna provincia un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

Il numero degli alunni per le prime classi, nella scuola di ogni ordine e grado, non può superare le 25 unità. Al fine di garantire la continuità didattica, va confermato il numero nelle classi successive. Rimangono in vigore le disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni delle classi e sezioni comprendenti alunni portatori di *handicaps*.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano in deroga all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria).

TITOLO II

NUOVE MODALITÀ PER LA FORMAZIONE
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
CONCORSI E MODIFICA DI ALCUNE
PROVE CONCORSUALI

Art. 6.

Le prove scritte per alcune classi di concorso stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, possono svolgersi anche mediante *tests*, saggi brevi, tracce da seguire e sviluppare.

È garantita la pubblicità dello svolgimento delle prove orali. A richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a consentire la visione degli elaborati scritti prodotti dal richiedente con i relativi giudizi. Inoltre, sempre a richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a consentire la visione degli elaborati scritti

prodotti dal richiedente con i relativi giudizi. Inoltre, sempre a richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a rilasciare copia dei verbali relativi alla prova sostenuta dal richiedente.

Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione — ad integrazione e modifica del sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 — è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, un decreto riguardante una nuova ripartizione dei punteggi tra le diverse prove d'esame e i titoli di idoneità conseguiti in precedenti concorsi, di servizio e culturali; titoli che vanno adeguatamente rivalutati rispetto a quanto previsto nello stesso articolo 2 della legge n. 270 del 1982.

Art. 8.

I docenti che compongono le commissioni giudicatrici per i concorsi a cattedra, indetti ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, titolo I e della legge 16 luglio 1984, n. 326, articolo 5, debbono essere inclusi in un apposito albo nazionale, cui si accede — fermo restando il requisito della anzianità in ruolo non inferiore ai cinque anni — mediante concorso per titoli culturali stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Per garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle diverse commissioni d'esame per ciascuna specifica classe di concorso, i presidenti e i commissari sono tenuti a partecipare — prima dell'inizio delle prove scritte ed orali — a incontri a carattere seminariale organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, da svolgersi a livello re-

gionale, interregionale e nazionale per le prove concorsuali che avranno luogo rispettivamente in sede provinciale, regionale ed interregionale, di cui all'articolo 1, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 10.

In deroga all'articolo 7, sedicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria), la misura dei compensi per i presidenti ed i componenti delle commissioni giudicatrici, previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è raddoppiata.

TITOLO III

GRADUATORIE NAZIONALI

Art. 11.

I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, previste dagli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, e dall'articolo 15 della presente legge, e coloro che sono stati inseriti, al termine dei concorsi successivi al 1982, in una graduatoria di merito con voto di almeno 7/10, possono iscriversi su domanda in graduatorie nazionali che diano la possibilità di accedere ai posti resisi disponibili in province diverse da quella nella cui graduatoria il docente risulta inserito, e che facciano parte delle dotazioni organiche previste dagli articoli 12, 13, 14 e 20 della legge n. 270 del 1982.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 12.

Nella fase transitoria intercorrente tra i concorsi espletati o in via di espletamento e l'entrata in vigore del nuovo sistema con-

corsuale previsto dal precedente titolo II, vengono utilizzate — per il 50 per cento dei posti disponibili ed eventualmente, per gli idonei, oltre il biennio previsto dall'articolo 2, tredicesimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 — le graduatorie di merito dei vincitori di concorso con un punteggio di almeno 7/10.

Per le provincie, in cui risultino esaurite le graduatorie provinciali, si utilizzano anche le graduatorie nazionali, di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 13.

Ai docenti che sono inclusi nelle graduatorie di merito dei vincitori di concorso a cattedra con un punteggio di almeno 7/10 e che entro la data del 31 agosto 1987 non siano stati immessi nei ruoli della scuola statale, e che partecipino ai concorsi per l'amministrazione scolastica o indetti da altre amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali, per lo svolgimento di servizi educativi e culturali, è riservata una quota di posti messi a concorso in una misura non superiore al 20 per cento.

Art. 14.

Per la partecipazione ai concorsi ordinari per il personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori ed artistiche, fino all'espletamento di due tornate concorsuali regolate dalle nuove norme, di cui al titolo II della presente legge, si prescinde dal limite d'età per coloro che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo, con nomina di durata annuale negli otto anni precedenti la data del 10 settembre 1984.

Art. 15.

In aggiunta alle graduatorie compilate in base alla legge 16 luglio 1984, n. 326, e a quelle stabilite dall'articolo 11 della presente legge, usufruiscono delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 326 anche i do-

centi in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981-1982, con nomina di durata annuale, conferita dai presidi o dai direttori didattici, e i docenti che, in servizio nelle scuole statali, hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 16.

A partire dall'anno scolastico 1985-1986, le dotazioni organiche del personale ausiliario, esecutivo e di concetto delle scuole di ogni ordine e grado vanno adeguate alle esigenze dello sviluppo programmatico del servizio scolastico, di cui al titolo I della presente legge.

Art. 17.

Delle dotazioni organiche del personale non docente fanno parte anche i posti di ausiliario nelle scuole medie non utilizzati dopo la trasformazione del doposcuola in scuola a tempo prolungato, ai sensi della ordinanza ministeriale 22 luglio 1983, nonché i posti lasciati vacanti dagli applicati di segreteria utilizzati presso i provveditorati agli studi.

L'utilizzazione del personale ausiliario tecnico e amministrativo da parte dei provveditorati, delle sovrintendenze scolastiche e del Ministero della pubblica istruzione, richiesta da particolari e motivate esigenze di funzionamento dell'amministrazione scolastica e tenendo anche conto dell'eventuale formazione di personale in sovrannumero presso le scuole, avviene, con il consenso degli interessati, sulla base del secondo e terzo comma dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, con integrazione del seguente comma:

« Ogni anno il Ministro della pubblica istruzione, consultate preliminarmente le

organizzazioni sindacali, presenta al consiglio d'amministrazione, come previsto dal secondo comma, ed al consiglio nazionale della pubblica istruzione un programma organico di utilizzazione del personale richiesto, per ottenere dall'amministrazione centrale e periferica il loro parere entro sessanta giorni. Ove nell'anno scolastico successivo le domande di utilizzazione da parte delle amministrazioni scolastiche centrale e periferica vengano confermate, il personale già utilizzato può chiedere il collocamento nel ruolo organico delle amministrazioni menzionate, nelle forme già previste anche dal secondo comma dell'articolo 51 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

Art. 18.

Per i segretari supplenti annuali con nomina conferita dal provveditore agli studi, ammessi a partecipare al concorso riservato ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, e che abbiano superato le prove del primo concorso bandito ai sensi dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 6 novembre 1984, senza peraltro essere stati immessi in ruolo per insufficienza dei posti disponibili, sono istituite graduatorie provinciali e nazionali ad esaurimento per l'immissione in ruolo.

Sono altresì inseriti nelle suddette graduatorie ad esaurimento i segretari supplenti annuali che abbiano svolto due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi e che abbiano superato le prove del primo concorso ordinario bandito ai sensi dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 6 novembre 1984, senza peraltro essere stati immessi in ruolo per insufficienza dei posti disponibili.

Il personale di cui ai precedenti articoli sarà inserito nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della immissione in ruolo secondo il punteggio conseguito in base ai titoli di servizio valutati ai sensi delle tabelle di cui all'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983 per il conferimento delle supplenze annuali.

I posti disponibili ai fini dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, detratte le aliquote previste dall'articolo 13 del medesimo decreto e dall'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative allo svolgimento dei concorsi riservati, saranno conferiti annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo del personale di cui al presente articolo, sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Ai fini del computo dei due anni di servizio previsti per l'ammissione ai concorsi indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è valutabile anche il servizio prestato nelle qualifiche superiori.

Nel conferimento delle supplenze annuali da parte dei provveditori agli studi, a partire dall'anno scolastico 1985-1986, è data la precedenza assoluta ai segretari inseriti nelle suddette graduatorie ad esaurimento, se costituite, nell'ordine occupato nelle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale dell'11 marzo 1983.

Art. 19.

Le norme previste dal titolo II della presente legge vanno applicate anche ai concorsi per titoli ed esami riguardanti il personale non docente, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974.

TITOLO VI

NORMA FINANZIARIA

Art. 20.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti da inserire nella legge finanziaria 1986.